

Prot. n. 1111 del 30/05/2019

PROTOCOLLO D'INTESA  
tra  
STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI  
E DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L.  
e  
CLARA SCaRL

## Sommario

ART. 1 - PREMESSE .....	4
ART. 2 – OGGETTO.....	4
ART. 3 – FINALITA’ .....	4
ART. 4 - ADEMPIMENTI DI CLARA.....	4
ART. 5 - ADEMPIMENTI DI STAZIONE SPERIMENTALE PELLI .....	4
ART. 6 – GRATUITA’ .....	4
ART. 7 – DURATA .....	5
ART. 8 - RECESSO .....	5
ART. 9 - RESPONSABILI PER LA GESTIONE .....	5
ART. 10 – COMUNICAZIONI VERSO TERZI .....	5
ART. 11 - RESPONSABILITA’ .....	5
ART. 12 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE .....	5
ART. 13 - RISERVATEZZA .....	5
ART. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI .....	6
ART. 15 - MODIFICHE.....	6
ART. 16 - FORO COMPETENTE.....	6
ART. 17 - ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE IN CASO D’USO .....	6

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **TRA**

**CLARA Società Consortile a Responsabilità Limitata**, con sede in Via Diocleziano 107 – Napoli, CAP 80125, P. IVA 07930500637, CCIAA di Napoli, in persona del Presidente dr Mauro Riccardo Fario (di seguito Parte o CLARA)

### **E**

**STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.r.l.**, con sede legale in Via Nuova Poggioreale, 38, 80143 Napoli, CF e Partita IVA n. 07936981211 CCIAA di Napoli, in persona del dott. Edoardo Imperiale, nella sua qualità di Direttore Generale autorizzato a sottoscrivere gli atti relativi al presente accordo in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/05/2018 e procura speciale per atto notaio Rosselli (di seguito Parte o STAZIONE SPERIMENTALE PELLI) (singolarmente, la "Parte", congiuntamente, le "Parti")

### **PREMESSO CHE:**

- CLARA, in qualità di Ente no profit, si propone come primario fine quello di favorire lo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie attraverso la formazione e la sperimentazione tecnologica, operando prevalentemente secondo i principi della mutualità, della solidarietà, del legame con il territorio e della collaborazione con lo Stato, le Istituzioni Pubbliche, l'Università, le imprese e tutti gli altri "stakeholder" territoriali;
- CLARA ha maturato esperienza e competenze, anche attraverso la rete dei suoi partner, tali da potersi porre come soggetto di riferimento per lo sviluppo di progetti finalizzati alla Digital Trasformation; tra le numerose attività si evidenziano quelle svolte in partnership con la Cisco Systems tra cui il programma Digitaliani in Campania e il Cisco Digital Transformation Lab sito presso il complesso di San Giovanni a Teduccio dell'Università di Napoli Federico II.
- STAZIONE SPERIMENTALE PELLI è un Organismo di ricerca nazionale, di diritto pubblico, delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR, che opera a servizio della filiera conciaria, attraverso attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, attività di certificazione di prodotti e/o processi produttivi, formazione, analisi e controlli, consulenza avanzata alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici, documentazione e divulgazione scientifica ed iniziative orientate all'implementazione dello sviluppo dell'industria conciaria e dei settori utilizzatori di cuoio;
- STAZIONE SPERIMENTALE PELLI ha avviato il programma del Politecnico del Cuoio finalizzato a favorire lo sviluppo di impresa e a rafforzare le competenze tecniche-organizzative, attraverso l'integrazione tra i sistemi di istruzione e lavoro nella filiera moda e della produzione del cuoio. Il Politecnico inoltre è teso a consolidare e divulgare la cultura tecnica del cuoio e dei nuovi materiali, attraverso iniziative e attività di studio, ricerca, progettazione e gestione di Incubatori, Acceleratori, FabLab, co-working, favorendo il costituirsi di una vera e propria rete nazionale di Centri di cultura tecnica del cuoio e dei nuovi materiali;
- STAZIONE SPERIMENTALE PELLI ha avviato un Programma, denominato RaIDto4.0 - Research and Innovation Driving for Leather and Fashion Industry, che ha la finalità di declinare strategie specifiche per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico nella filiera conciaria basate sull'integrazione tra industria e innovazione;
- STAZIONE SPERIMENTALE PELLI aderisce ai Cluster tecnologici nazionali SPRING e Made in Italy istituiti dal MIUR con Decreto Direttoriale 257 del 30 maggio 2012 e con Decreto direttoriale 1610 del 3 agosto 2016 ed è tra i soci fondatori del Digital Innovation HUB della Campania costituito nel 2017 per sostenere il processo di trasformazione delle imprese in chiave 4.0 promuovendo la costituzione di una rete infrastrutturale dell'innovazione, che fosse in grado di riqualificare, coagulare e razionalizzare e varie esperienze sul territorio con l'obiettivo di creare un ponte tra imprese e ricerca, tra il mercato e il mondo dell'innovazione;

## **TRA LE PARTI SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - PREMESSE**

Tutto quanto “premessso” costituisce necessaria parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa e con esso unico contesto.

### **ART. 2 – OGGETTO**

Il Protocollo d’Intesa ha per oggetto la collaborazione tra le Parti volta allo sviluppo di progetti di sperimentazione (Proof of Concept), finalizzati alla Digital Transformation.

Per ogni progetto sul quale le parti collaboreranno sarà concordato e redatto un Documento Tecnico specifico che, richiamando il presente protocollo di intesa e ad esso strettamente collegato, conterrà, tra l’altro:

- la descrizione dell’idea progettuale;
- un’analisi *as-is* dello stato attuale degli elementi tecnologici potenzialmente coinvolti dall’idea progettuale;
- la progettazione preliminare;
- la pianificazione;
- l’output atteso.

### **ART. 3 – FINALITA’**

Le parti, nell’attuazione del presente protocollo, concordano di perseguire reciproche proprie finalità tese allo sviluppo delle proprie organizzazioni e dei propri vantaggi competitivi. In particolare:

- STAZIONE SPERIMENTALE PELLI si concentrerà su finalità correlate all’innovazione tecnologica ed all’acquisizione delle competenze necessarie alla sua gestione corrente ed evolutiva, di interesse per il continuo miglioramento di efficienza e produttività;
- CLARA si concentrerà su finalità correlate all’approfondimento della conoscenza di domini applicativi industriali complessi, di interesse per l’amplificazione e lo sviluppo delle competenze proprie e dei suoi partner;

Nello svolgimento dei progetti di sperimentazione, si potrà valutare di coinvolgere gli studenti dell’Academy CLARA inclusi quelli coinvolti nel Digital Ready Network Bootcamp di Cisco, che si svolgono presso il Digital Transformation Lab del Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio dell’Università di Napoli Federico II. Tale coinvolgimento sarà finalizzato allo sviluppo di specifici project work e vedrà comunque l’impegno e il coordinamento anche dei tutor e dei mentor di CLARA e dei suoi partner.

### **ART. 4 - ADEMPIMENTI DI CLARA**

CLARA metterà a disposizione, sul piano della sperimentazione, know how, tecnologie e risorse necessarie allo svolgimento del progetto, sul piano formativo, percorsi didattici mirati. Questi ultimi saranno supportati anche da metodologie di learning avanzate ed istruttori certificati, potendo disporre dei contenuti e degli strumenti ufficiali del programma NetAcad di Cisco Systems, nel rispetto delle specifiche che saranno descritte nel Documento Tecnico di ogni progetto di sperimentazione concordato.

### **ART. 5 - ADEMPIMENTI DI STAZIONE SPERIMENTALE PELLI**

STAZIONE SPERIMENTALE PELLI metterà a disposizione contesto, risorse, competenze applicative e mezzi necessari al perseguimento dell’oggetto di presente protocollo e degli output definiti nei progetti concordati descritti nei relativi Documenti Tecnici.

### **ART. 6 – GRATUITA’**

Si precisa la totale gratuità dei progetti di sperimentazione da parte di STAZIONE SPERIMENTALE PELLI.

#### **ART. 7 – DURATA**

Il presente Protocollo d'Intesa è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Il presente Protocollo d'Intesa ha una durata pari a 3 (tre) anni. La durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire entro 90 giorni dalla data di scadenza.

Nel caso in cui le firme delle parti non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario.

#### **ART. 8 - RECESSO**

È facoltà di ciascuna Parte recedere unilateralmente ed in qualsiasi momento dal presente Accordo qualora le attività prospettiche siano ritenute oggettivamente insoddisfacenti. La comunicazione di recesso deve avvenire mediante PEC, almeno 60 giorni prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia, e farà salve tutte le attività in corso portando le medesime a compimento secondo risultati ed obiettivi ad esse correlate.

#### **ART. 9 - RESPONSABILI PER LA GESTIONE**

Le Parti nomineranno i rispettivi responsabili per la gestione delle attività dei Progetti futuri.

I responsabili potranno essere modificati in qualsiasi momento attraverso apposita comunicazione inviata a mezzo PEC.

Per CLARA viene designato il Direttore Generale, Luca Fario.

Per la STAZIONE SPERIMENTALE PELLI viene designato la Responsabile del Politecnico del Cuio, Serena Iossa

#### **ART. 10 – COMUNICAZIONI VERSO TERZI**

Le Parti concordano che tutte le comunicazioni verso Terzi, ivi comprese le attività commerciali e di marketing, l'utilizzo dei loghi la pubblicazione su siti e/o su riviste, debbano essere preliminarmente condivise ed approvate.

#### **ART. 11 - RESPONSABILITA'**

Le parti si esonerano reciprocamente da qualsiasi impegno e responsabilità che possano derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, da parte del proprio personale dipendente e/o a lui equiparato.

#### **ART. 12 - PROPRIETA' INTELLETTUALE**

I diritti di proprietà intellettuale preesistenti e/o le conoscenze preesistenti al presente Protocollo, che ciascuna parte mette a disposizione dell'altra per la sua esecuzione, restano di proprietà della Parte stessa.

Le Parti si impegnano a non violare alcun brevetto, copyright, marchio, segreto industriale o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale di Terzi di cui i propri dipendenti e consulenti vengano a conoscenza. La responsabilità per la violazione di questa garanzia sarà l'obbligo di difendere ed indennizzare l'altra Parte e/o il suo cliente da qualsiasi pretesa o giudizio mosso contro uno di essi e renderà nullo il presente Accordo.

La pubblicità dei risultati, in qualsiasi forma scritta o verbale, dovrà sempre essere concordata tra le Parti e sottoscritta formalmente.

#### **ART. 13 - RISERVATEZZA**

Tutta la documentazione e le informazioni fornite da una Parte all'altra dovranno essere considerate di carattere strettamente confidenziale; esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite.

Ciascuna Parte avrà cura di applicare opportune misure per mantenere circoscritte nel proprio ambito le informazioni e documentazioni ottenute dall'altra Parte; di conseguenza, si impegna a non divulgare a non permettere che altri divulgino tali documentazioni e/o informazioni senza l'esplicito

consenso, di volta in volta espresso per iscritto dalla Parte che le ha fornite, salvo per quanto deve essere necessariamente comunicato a terzi per la realizzazione delle attività e fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi e regolamenti. L'obbligo di riservatezza di cui sopra non si applica alle informazioni che siano, o divengano, di dominio pubblico per cause di cui la Parte non sia responsabile o che la stessa dimostri di aver acquisito legittimamente da terzi.

#### **ART. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, ciascuna parte autorizza esplicitamente l'altra all'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati ed autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai soli fini amministrativi e istituzionali. Ciascuna delle parti autorizza espressamente l'altra parte a comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. In ogni caso, tutti i dati sono trattati in forma automatizzata per i soli scopi sopra menzionati e con le modalità strettamente necessarie a tale scopo. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla Legge 196/2003, e dal GDPR 679/2016, sul trattamento dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

#### **ART. 15 - MODIFICHE**

Qualsiasi modifica al presente Protocollo d'Intesa dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti.

#### **ART. 16 - FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie nell'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa verranno risolte in via amichevole; qualora ciò non fosse possibile, il Foro competente è quello di Napoli.

#### **ART. 17 - ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE IN CASO D'USO**

Il presente Protocollo d'Intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n.131 del 26 aprile 1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli, 30.05.2019

**STAZIONE SPERIMENTALE PELLI S.r.l.**

---

**(Edoardo Imperiale)**

**CLARA Società Consortile a Responsabilità Limitata**

---

**(Mauro Riccardo Fario)**